

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, 22 LUGLIO 2022, N. 29022

in <https://olympus.uniurb.it>

RESPONSABILITÀ PENALE DEL DIRETTORE DEI LAVORI
PER OMESSA VIGILANZA SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE OPERE

Elio Lo Monte*

SOMMARIO: 1.- La vicenda processuale; 2.- L'orientamento ondivago della giurisprudenza di legittimità; 3.- L'aspetto problematico dell'ascrizione della responsabilità del direttore dei lavori.

1.- La vicenda processuale.

La Corte di Cassazione, con la decisione in commento, ribadisce il nuovo orientamento in ordine ai compiti del direttore dei lavori, ritenendo quest'ultimo penalmente responsabile per la morte occorsa ad un lavoratore.

In sintesi, si riporta la vicenda sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità.

Durante uno scavo – di profondità media di cm. 220-230 e di larghezza pari a circa cm. 110, privo di armature di sostegno e con ingenti depositi di materiale riposti sul ciglio – finalizzato alla posa in opera di una tubazione per le acque reflue posta al servizio di una stalla in costruzione, di proprietà della committente, due operai posizionati all'interno dello scavo venivano travolti da un movimento franoso distaccatosi dal lato rivolto a monte, così venendo schiacciati contro la parete dello scavo; uno dei due decedeva per asfissia meccanica determinata dalla subita compressione dell'emitorace sinistro.

L'imputato veniva ritenuto responsabile di aver cagionato la morte dell'operaio – in quanto rivestiva la qualità di direttore dei lavori del cantiere ove prestava attività la persona offesa – per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza, nonché per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro prescritte dagli artt. 2087 c.c.; 118, co. 1; 119, co. 1 e 120, co.1 d.lgs. n. 81/2008.

Secondo i giudici di merito, l'imputato aveva omesso di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere provvisorie e di sostegno dello scavo effettuato dalla vittima, necessarie per la sicurezza dei lavoratori, nonché di richiedere all'imprenditore la preventiva redazione del piano di sicurezza e, quindi, l'adozione delle misure idonee a impedire crolli delle pareti dello scavo, altresì omettendo di disporre, nell'inerzia dell'imprenditore, il blocco dei lavori o, quantomeno, la loro prosecuzione nell'interesse della sicurezza dei lavoratori.

La decisione di merito veniva censurata dalla difesa dell'imputato per i seguenti motivi:

- a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 40 co. 2 e 589 co. 1 c.p., per aver ravvisato in capo al direttore dei lavori una posizione di garanzia a fini antinfortunistici, oltre a contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'individuazione della fonte di tale obbligo prevenzionistico;
- b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alle disposizioni che disciplinano la posizione del direttore dei lavori, avendo errato la Corte territoriale nell'individuare degli obblighi su di lui gravanti, oltre a mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla portata dei doveri spettanti a tale figura;
- c) contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla presunta difformità dello scavo rispetto al progetto;
- d) inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 40 co.2, 41 co. 2, e 43 co. 3, c.p., per non avere la Corte di appello indicato in modo preciso il comportamento alternativo lecito e per avere omissso di valutarne l'efficacia impeditiva alla stregua del canone di elevata probabilità, oltre a contraddittorietà e mancanza di motivazione circa il nesso di causalità omissiva. In particolare, la Corte territoriale, cioè, non avrebbe fatto buon governo dei principi che regolano la causalità omissiva, mancando di precisare in cosa sarebbe consistita la colpa ascrivibile all'imputato, oltre ad individuare il comportamento alternativo lecito da lui esigibile, verificandone la reale efficacia impeditiva;
- e) ulteriori censure venivano avanzate sul terreno specificamente processuale (con riferimento agli artt. 63 e 438, co. 6-bis, c.p.p., per essere state utilizzate *contra reum* le dichiarazioni rese dall'imputato nel verbale di s.i.t., oltre a conseguente mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della colpa).

Il Procuratore generale chiedeva, in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituiva reato.

Di diverso avviso i giudici di legittimità che rigettavano il ricorso in quanto ritenuto infondato.

2.- L'orientamento ondivago della giurisprudenza di legittimità.

In ordine alla posizione del direttore dei lavori, in rapporto alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, va segnalato un pregresso orientamento della giurisprudenza di legittimità che escludeva la responsabilità penale per gli eventuali accadimenti in danno dei lavoratori. Si sosteneva, invero, che la qualifica di direttore dei lavori non comportava automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo l'incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto¹.

Nella stessa ottica si ponevano altre decisioni della giurisprudenza di legittimità nell'affermare che la qualifica di direttore dei lavori non comportava automaticamente la responsabilità per la

¹ Cass. pen., Sez. IV, n. 49462 del 26/03/2003, Viscovo, Rv. 227070-01; Cass. pen., Sez. VI, n. 12993 del 25/06/1999, Galeotti, Rv. 215165-01.

sicurezza sul lavoro ben potendo l'incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto².

Si ribadiva che i destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti e che il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza della fedele esecuzione del capitolato di appalto nell'interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche. L'unica eccezione a tale assunto si verifica(va) nel caso in cui «sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere». Tuttavia, l'estensione dei compiti e, consequenzialmente, delle responsabilità di prevenzione degli infortuni dovrà «essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo in equivoco l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere o l'esercizio di tali funzioni»³.

Secondo questo primo orientamento ne discende che il direttore dei lavori è penalmente responsabile dell'infortunio sul lavoro quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che egli sia in concreto inserito nell'organizzazione del lavoro⁴.

Inoltre, viene evidenziato dalla Corte di legittimità che dalle norme sulla sicurezza di cui al TULS (d.lgs. n. 81 del 2008) si ricava che i destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro (art. 17), i dirigenti (art. 18) e i preposti (art. 19); il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere. Ne consegue che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo in equivoco l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere o l'esercizio di tali funzioni⁵. In tal modo, il direttore dei lavori, assumendo una posizione di garanzia rispetto alla sicurezza del luogo di lavoro, diventa soggetto penalmente rilevante per gli eventuali infortuni sul lavoro⁶.

² Oltre alle sentenze richiamate nella nota precedente cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 11593 del 01/10/1993, Telesca, Rv. 196929.

³ Cass. pen., Sez. III, n. 1471 del 15/1/2014, G., Rv. 257922-01.

⁴ Cass. pen., Sez. III, n. 19646 del 08/01/2019, G., Rv. 275746-01.

⁵ Cass. pen., Sez. III, n. 1471/2014, cit.

⁶ Cass. pen., Sez. III, n. 19646/2019, cit.; nella fattispecie la Corte ha ritenuto – per la morte di un lavoratore travolto da uno smottamento del terreno mentre era intento ad eseguire lavori di scavo all'interno di una trincea profonda due metri che cagionava un violento trauma con conseguente lacerazione del fegato e spapolamento del rene destro – responsabili per le condotte omissive l'appaltatore, il sub-appaltatore e il direttore del cantiere, per il principio della responsabilità concorsuale e non alternativa tra di loro delle diverse posizioni di garanzia.

L'orientamento appena descritto è stato avvicinato da una diversa impostazione che ascrive al direttore dei lavori la responsabilità penale per l'omessa attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie e, in caso di necessità, la mancata adozione delle necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero di scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto⁷.

Si tratta di un principio affermato in precedenza laddove veniva sostenuto che il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto⁸. La responsabilità del direttore dei lavori veniva ancorata – nella decisione da ultimo richiamata – alla colpa per l'omessa sorveglianza sulla buona e corretta esecuzione dei lavori previsti in progetto e di quelli funzionalmente ad essi connessi, eseguiti dall'impresa di costruzione, tra i quali rientrava appunto lo scavo, il quale non avrebbe dovuto degenerare fino al punto di assumere l'ampiezza e la profondità di un vero e proprio “sbancamento”, andando addirittura al di sotto e al di fuori della verticale esterna del vecchio muro di cinta, poi crollato per forza di gravità insieme ai loculari, che ne erano coesi.

3.- L'aspetto problematico dell'ascrizione della responsabilità del direttore dei lavori.

La decisione della Corte di legittimità – che si adegua al più recente orientamento – fonda la responsabilità penale sulla “formale qualifica di direttore dei lavori”; la formale qualifica onera il direttore dei lavori allo svolgimento dei compiti di vigilanza derivanti dall'incarico. Si legge, infatti, nella sentenza: a) che il direttore dei lavori era pienamente consapevole dell'effettuazione, all'interno del cantiere, di uno scavo finalizzato alla posa in opera di una tubazione per le acque reflue, così come dei rischi strutturalmente connessi alla sua realizzazione, atteso che tali lavori erano già iniziati il giorno antecedente alla verificazione dell'infortunio e che l'imputato, per come da lui stesso ammesso nel corso di sommarie informazioni testimoniali, si era recato «a visionare i lavori della stalla il giorno dell'incidente, ivi trattenendosi a suo dire dalle ore 13 alle 13,30 ma pure di aver visto che erano stati realizzati degli scavi per la posa della fognatura, sui quali però non si era soffermato, non ricordando di aver visto l'escavatore»; b) che l'imputato «aveva acquisito piena contezza dell'attualità degli scavi per l'allacciamento fognario, dipanatisi secondo il percorso da lui individuato nella SCIA, e, ciò nonostante, non era intervenuto a verificarne l'effettiva regolarità, nonché la loro corrispondenza al progetto, omettendo così di adempiere al suo specifico «compito di vigilanza

⁷ Cass. pen., Sez. IV, n. 46428 del 14/09/2018, A., Rv. 273991-01.

⁸ Cass. pen., Sez. IV, n. 18445 del 21/02/2008, Strazzanti, Rv. 240157-01.

sulla regolare esecuzione delle opere in conformità dei progetti e della normativa edilizia ed urbanistica, oggetto della posizione di garanzia da lui rivestita».

Dal ragionamento della Corte discende che:

- a) il datore di lavoro risponde dell'infortunio del lavoratore nonostante gli articoli in tema di sicurezza (17, 18, e 19 d. lgs. n. 81/2008) facciano riferimento, espresso, ad altri soggetti;
- b) la responsabilità del direttore dei lavori è "sostitutiva" dei vari soggetti predeterminati per legge a garantire la sicurezza dei lavoratori;
- c) tale sostituzione si concretizza nonostante le disposizioni di cui all'art. 16 d. lgs. n. 81/2008 stabiliscano precisi requisiti e condizioni per la delegabilità di funzioni; il direttore dei lavori assume il ruolo di "garante di fatto" della sicurezza liberando tutti i soggetti legislativamente onerati.

Dalla decisione non si evince il ruolo avuto, nella fattispecie *de qua*, dei vari responsabili della sicurezza di cui agli artt. 17, 18 e 19 del TULS in modo da escludere una loro eventuale compartecipazione ai sensi dell'art. 113 c.p.

Senza escludere la responsabilità del direttore dei lavori per aver omesso di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere e di disporre il blocco dei lavori o, quantomeno, la sospensione della loro prosecuzione nell'interesse della sicurezza dei lavoratori non si comprende per quale ragione non siano stati ritenuti penalmente responsabili, per l'eventuale inerzia, il datore di lavoro, il dirigente o il preposto.